



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Prima sezione civile

composta dai Magistrati:

Lorenzo Orsenigo

Presidente

Beatrice Siccardi

Consigliere

Emanuela Rizzi

Consigliere rel.

Nella causa iscritta al n. 1379-2/26 R.G. promosso

da

Parte_1 con gli avv.ti Giovanna Salimbene e Elio Manica

RICORRENTE

contro

CP_1 con gli l'avv. Andrea Zoppini

RESISTENTE

letti gli atti e i documenti di causa;

sentito il consigliere istruttore;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8/07/2026,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesso che:

- **Parte_1** ha proposto opposizione, formulando separata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso il lodo n. 5824 del 13 aprile 2026, pronunciato dall'arbitro unico prof. avv. Paolo Montalenti, che ha accertato la violazione da parte della **Pt_1** del patto di non ingerenza, limitatamente all'“*intervento del socio* **Pt_1** *ll'Assemblea dei soci di* **Parte_2** *del 27 maggio 2024*” e ha condannato la stessa al pagamento, in favore della **CP_1** della penale di euro 2.500.000,00 prevista dall'articolo 6 del Patto Parasociale, formulando i seguenti tre motivi:

1- Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c., in quanto la convenzione d'arbitrato non è valida e il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ovvero ha deciso il merito della controversia in un caso in cui non poteva essere deciso

2- Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11, e comma 2, c.p.c., in quanto contenente disposizioni contraddittorie e viola norme d'ordine pubblico.

3- Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, e dell'art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione in relazione all'omessa riduzione della penale;

– in ordine al periculum *Pt_1* a dedotto che:

- sussistono i gravi motivi di cui all'art. 830, IV comma, cod. proc. civ., affinché sia disposta la sospensione dell'efficacia del Lodo, attesa la rilevante condanna al pagamento di 2,5 milioni di euro;
- occorre anche operare un importante bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, atteso che nessun pregiudizio può derivare per la parte impugnata dalla sospensione, *“essendo la penale del rilevante importo di 2,5 milioni di euro, stata comminata in assenza di danno e non perseguendo la relativa condanna alcuna finalità riparatoria. Essa potrebbe costituire un arricchimento per la controparte e una sanzione per un soggetto che ha solo fatto valere un suo diritto”*;

si è costituita *CP_1* la quale ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensiva; ritenuto che:

- le doglianze svolte dalla parte ricorrente, che dovranno essere oggetto di approfondimento con cognizione piena in sede decisoria, non sono tali da far palesare la verosimile fondatezza dell'opposizione;
- quanto al profilo del *periculum in mora*, le generiche allegazioni in proposito svolte dalla parte istante non valgono a configurare il requisito in questione, non avendo la stessa neppure specificamente dedotto la sussistenza di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello fisiologicamente connaturato all'esecuzione forzata;

pqm

rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo proposta da *Parte_1*
Si comunichi.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'8/7/2026.

Il Presidente

Lorenzo Orsenigo